

Art. 25 Decadenza

1. Lo studente iscritto a un Corso di Studio decade dalla qualità di studente qualora non sostenga esami per otto anni consecutivi, oppure - per gli immatricolati a partire dall'a.a. 2010/2011 - qualora non rinnovi l'iscrizione per un periodo superiore a tre anni accademici consecutivi, senza avere dato comunicazione della cessazione. Quanto precede non si applica agli studenti che devono sostenere unicamente la prova finale per il conseguimento del titolo accademico. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

2. Allo studente dichiarato decaduto, se lo richiede, viene concessa la possibilità di immatricolarsi nuovamente a un corso di studio in offerta formativa per l'anno accademico corrente. L'eventuale riconoscimento dei CFU ottenuti nella carriera pregressa è di competenza della struttura didattica competente e comporta il pagamento di un contributo fissato dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca, che non potrà in alcun modo essere rimborsato.